



COMUNE DI PINAROLO PO

Provincia di Pavia

**N. 17 Reg. Delib.
del 11/04/2022**

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RICOGNIZIONE SOPRANNUMERO E/O ECCEDENZE DI PERSONALE (ART. 33 D.LGS 165/2001)-PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022-2024-PIANO ASSUNZIONI 2022

L'anno **duemilaventidue**, addì **undici** del mese di **aprile**, alle ore **dieci** e minuti **trenta**, nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale, osservate tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. n. 267/2000 e dallo Statuto comunale vigente, è stata oggi convocata in seduta la GIUNTA COMUNALE.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
GAZZANIGA CINZIA CARMEN	Sindaco	sospeso
TRESPIDI MATTEO LUCA	Vice Sindaco	Sì
CAZZOLA PIERA	Assessore Esterno	Sì
Totale PRESENTI		2
Totale ASSENTI		1

Assiste all'adunanza il Vice Segretario Comunale Dr. Umberto Fazia Mercadante con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

La Sig.ra TRESPIDI MATTEO LUCA, in qualità di Vice Sindaco, assunta la presidenza, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- - che l'art.89 del D.Lgs.267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" prevede che gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti l'ordinamento generale degli uffici e servizi che deve prevedere i ruoli, la dotazione organica, la loro consistenza complessiva e i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro
- - che l'art.91 del D.Lgs. 267/00 prevede che gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio e che sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale;
- - che l'art.48 del D.Lgs.267/00 prevede che è di competenza della Giunta Comunale l'adozione dei regolamenti degli uffici e dei servizi;

VISTO l'art.16 Legge 12 novembre 2011 n.183 (Legge di stabilità per l'anno 2011), che ha modificato l'art.33 D.lgs n.165/2001, il quale impone alle Pubbliche Amministrazioni di provvedere annualmente alla ricognizione delle eventuali situazioni di soprannumero e di eccedenze di personale in servizio senza la quale le amministrazioni pubbliche non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere

CONSIDERATO che la condizione di soprannumero e/o eccedenze, non definendo la normativa stessa i criteri ai quali occorre attenersi, si può rilevare:

- dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica
- rispetto al rapporto medio tra personale dipendente e popolazione residente, come definito da apposito Decreto che il Ministro dell'Interno determina e pubblica triennialmente e che per il triennio 2017-2020, prevede tale rapporto per i Comuni con popolazione fino a 999 abitanti in 1/106 (D.M. 10.04.2017);
- rispetto ai limiti di spesa del personale (ovvero media triennio 2011-2013 per i Comuni sopra i 1.000 abitanti);

PRESO ATTO, sentiti il Responsabile del Servizio Finanziario nonché i Responsabili dei Servizi dell'Ente, che tutti i vincoli sopra richiamati sono pienamente rispettati dall'Ente;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 6, commi 1, 2, 3, 4 e 6 e dell'art. 6 ter del D. Lgs. n 165/2001, come da ultimo modificato con D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75:

c. 1: *"Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali"*.

c. 2: *"Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili a perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6 ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l' articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'art. 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente"*.

c. 3: *"In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmatici e secondo le linee di indirizzo di cui all'art. 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente"*.

c. 4: *che "le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale"*,

c. 6: *"Le Amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale"*.

art. 6 ter : *"Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'art. 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o*

emergenti di nuove figure e competenze professionali.”

VISTO il decreto 08/05/2018 con cui il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni pubbliche”, necessarie per l’attuazione dell’art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017 che prevede che:

- **il piano dei fabbisogni deve essere coerente con** l’attività di programmazione generale dell’Ente e deve svilupparsi, nel rispetto dei **vincoli finanziari**, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi che l’Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali e obiettivi specifici, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009);
- previa analisi delle esigenze, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all’individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali e agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini. L’eventuale modifica in corso d’anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;
- per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l’organizzazione degli uffici, **la “dotazione organica” non è più espressa in termini numerici (numero di posti), ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno della legge** o da altra fonte;

VISTI i commi 557, 557-bis, 557-quater dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii. che fissano i principi ed i vincoli in materia di contenimento di spesa del personale da parte dei comuni che prevedono che, a decorrere dall’anno 2014, gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

VERIFICATO che il valore medio delle spese di personale del triennio 2011-2013 per questo Comune e’ pari a euro 455.048,47 comprensivo di IRAP e il valore delle spese di personale anno 2022 stanziato sul bilancio 2022 pari a euro 169.300,00 comprensivo di IRAP e pertanto non supera il valore medio delle spese di personale del triennio 2011-2013, ad esclusione degli aumenti contrattuali, nel rispetto del sopra citato art.1 commi 557, 557-bis, 557-quater della L.296/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO:

- l’art. 33 c.2 del D.L. 34/2019 convertito con L.58/2019, come modificato dal c. 853, art. 1 L. n. 160/2020, che stabilisce:

A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto (omissis) sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto della gestione approvato (omissis).

- **il Decreto Ministeriale 17.03.2020 Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni**, pubblicato in G.U. il 27.05.2020, **che individua i valori soglia, differenziati per fascia demografica**, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione e al netto dell’IRAP, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché **individua le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia**, prevedendone l’applicazione ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020. **La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto sopra non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296** (valore medio della spesa di personale del triennio precedente 2011-2013, con l’esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, che per il Comune di Pinarolo Po e’ stato riportato sopra).

RITENUTO CHE:

- la tabella 1 (rapporto di spesa del personale con entrate correnti) del Decreto sopra citato rappresenta, in relazione a ciascuna fascia demografica, i rispettivi valori soglia di riferimento. Quindi, **i Comuni che si collocano al di sotto del rispettivo primo valore soglia possono incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle**

entrate correnti non superiore a tale valore soglia.

- la tabella 2 del Decreto prevede che i Comuni che rispettano la condizione di cui alla tabella 1, possano incrementare le spese di personale gradualmente negli anni dal 2020 al 2024 secondo le percentuali di crescita, in relazione al dato 2018, delle spese di personale, nel rispetto del valore soglia.

L'incremento di spesa deve dunque garantire contemporaneamente il rispetto della soglia di cui alla tabella 1 e il rispetto dell'incremento percentuale di cui alla tabella 2;

PRESO ATTO della circolare esplicativa del DM 17.03.2020 del Dipartimento Funzione Pubblica che specifica alcuni elementi critici della definizione dei due concetti di spesa di personale e di entrate correnti, descrivendo di fatto quali sono i dati di riferimento da inserire nel calcolo;

VISTO il prospetto di calcolo sotto riportato, in applicazione del citato decreto, da cui emerge che questa amministrazione ha un percentuale che si posiziona al di sotto della soglia minima e pertanto può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia:

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALI (ART. 33, COMMA 4, D.L. 34/2019 - D.P.C.M. 17/03/2020)						
1) Individuazione dei valori soglia - art. 4, comma 1 e art. 6 - tabelle 1 e 3						
	PINAROLO PO					
POPOLAZIONE	1.706					
FASCIA	b					
VALORE SOGLIA PIU' BASSO	28,6%					
VALORE SOGLIA PIU' ALTO	32,6%					
Fascia	Popolazione	Tabella 1 (Valore soglia più basso)	Tabella 3 (Valore soglia più alto)			
a	0-999	29,50%	33,50%			
b	1000-1999	28,60%	32,60%			
c	2000-2999	27,60%	31,60%			
d	3000-4999	27,20%	31,20%			
e	5000-9999	26,90%	30,90%			
f	10000-59999	27,00%	31,00%			
g	60000-249999	27,60%	31,60%			
h	250000-1499999	28,80%	32,80%			
i	1500000>	25,30%	29,30%			
2) Calcolo rapporto Spesa di personale su entrate correnti - art. 2						
	IMPORTI	DEFINIZIONI				
SPESA DI PERSONALE RENDICONTO ANNO 2021		€ 158.378,81	definizione art. 2, comma 1, lett. a)			
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2019	1.624.333,14 €	2.090.222,74	definizione art. 2, comma 1, lett. b)			
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2020	1.496.228,92 €					
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2021	3.150.106,17 €					
FCDE PREVISIONE ASSEST1A ANNO 2020		72.907,37 €				
RAPPORTO	7,85%					

SPESA PERSONALE / ENTRATE CORRENTI						
3) Raffronto % Ente con valori soglia tabelle 1 e 3						
Caso A: Comune con % al di sotto del valore soglia più basso						
		IMPORTI	RIFERIMENTO D.P.C.M.			
SPESA DI PERSONALE ANNO 2021	158.378,01 €	Art. 4, comma 2				
SPESA MASSIMA DI PERSONALE	576.952,20					
INCREMENTO MASSIMO	418.574,19					
Incremento annuo della spesa di personale fino al 2024:						
Fascia	Popolazione	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
a	0-999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
b	1000-1999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
c	2000-2999	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%
d	3000-4999	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	29,00%
e	5000-9999	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%
f	10000-59999	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%
g	60000-249999	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%
h	250000-14999999	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%
i	1500000>	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%
CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE	VALORI	RIFERIMENTO D.P.C.M.				
SPESA DI PERSONALE ANNO 2018	355.538,20 €	Art. 5, comma 1				
% DI INCREMENTO ANNO 2021	33,00%					
INCREMENTO ANNUO	117.327,61					
RESTI ASSUNZIONALI ANNI 2015/2019	-	Art. 5, comma 2				
CAPACITA' ASSUNZIONALE 2022	117.327,61					
Controllo limite (*):						
PROIEZIONE SPESA DI PERSONALE MASSIMA POSSIBILE ANNO 2022	472.865,81 €					
SPESA MASSIMA DI PERSONALE A REGIME	576.952,20					
DIFFERENZA	- 104.086,39	DEVE ESSERE < O = A 0				

SPESA PERSONALE BILANCIO PREVISIONE 2022 comprensivo programmazione assunzioni	158.700,00					
DIFFERENZA	- 418.252,20	DEVE ESSERE < O = A 0				
(*) La spesa di personale dell'anno, comprensiva della capacità assunzionale consentita, non può superare la spesa massima art. 4, comma 1						

Si da' atto, quindi, sulla base del prospetto sopra riportato, che questo ente ha un" valore soglia" (**7,85%**) inferiore a quello previsto per la propria fascia demografica (**28,6%**) e pertanto puo' procedere ad assunzioni sino ad una **SPESA MASSIMA DI PERSONALE**, così come calcolato ai sensi del DM 17.03.20230, **pari a euro 472.865,81**;

RICHIAMATI gli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 165/2001, i quali prevedono che le Amministrazioni ispirino la propria organizzazione a criteri di funzionalità, flessibilità, collegamento delle attività degli uffici, imparzialità;

RICHIAMATI altresì gli artt. 3, 7 e 89 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000, che riconoscono in capo ai singoli Enti la pena potestà organizzativa, da esercitarsi secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità e secondo i principi di professionalità e responsabilità, nei limiti delle proprie capacità di bilancio, o comunque allo stesso riferibili, e delle esigenze connesse all'esercizio delle funzioni attribuite dalla vigente normativa;

VISTO l'art. 53, c. 23 della L.388/2000 che prevede che gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 61 del 25.09.2018 avente per oggetto: REVISIONE DOTAZIONE ORGANICA, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2019/2021 che ha approvato il seguente Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2019-2021

AREA FINANZIARIA	AREA AMMINISTRATIVA	AREA TECNICA/VIGILANZA
1 cat. D Istruttore direttivo – Responsabile servizio - coperto	1 cat. D Istruttore direttivo – Responsabile servizio - coperto	1 cat. C Agente di P.L. - vacante
1 cat. B3 Collaboratore contabile - coperto	1 cat. B3 Collaboratore amministrativo - coperto	1 cat. B3- Collaboratore tecnico - coperto
		1 cat. B1- esecutore - vacante
TOT N. 2	TOT N. 2	TOT N. 3

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 18 del 3/11/2020 di approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ha effettuato la rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'art. 259, co. 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio (rinvio lettera g) del risanamento) ed in particolare l'Ente ha intrapreso una politica di riduzione delle spese correnti strutturali provvedendo, di fatto, al blocco delle sostituzioni del personale nella medesima categoria prevedendone un declassamento complessivo. In particolare si è previsto che l'anadata in pensione nell'anno 2022 della responsabile del servizio amministrativo Bargassoli Susanna categoria D6 che la stessa verrà sostituita con un livello inferiore, (categoria C) senza Po con solo IPR, con un notevole risparmio in quanto l'attuale dipendente ha una posizione organizzativa di 16.000 euro annui.

PRESO ATTO che tale succitata previsione si è accertata in quanto l'istruttore direttivo Cat. D1 economico D6 AREA FINANZIARIA è collocata a riposo dal prossimo 1/6/2022;

RITENUTO di dover pertanto rivedere il proprio fabbisogno del personale come segue:

- Suppressione del posto di Cat. B1 esecutore AREA TECNICA/VIGILANZA

- b) Soppressione del posto di Cat. D1 istruttore direttivo AREA FINANZIARIA
- c) Soppressione del posto di Cat. C agente di P.L. AREA TECNICA/VIGILANZA
- d) Istituzione e copertura di n. 1 posto di Istruttore amministrativo AREA AMMINISTRATIVA mediante mobilità o scorrimento di graduatoria altro ente o concorso;

CA T	AREA FINANZIARIA	AREA AMMINISTRATIVA	AREA TECNICA/VIGILANZA
D		1 cat. D Istruttore direttivo – Responsabile servizio - coperto	
C		1 cat. C Istruttore amministrativo - VACANTE	
B3	1 cat.B3 Collaboratore contabile - coperto	1 cat.B3 Collaboratore amministrativo - coperto	1 cat. B3- Collaboratore tecnico - coperto
TO T	1	2	2

dando atto che attualmente la responsabilità dell'area Finanziaria e dell'area tecnica e di vigilanza è stata attribuita al Vicesindaco con apposita deliberazione di Giunta ai sensi dell'art. 53, c. 23 della L.388/200;

EVIDENZIATO che la **spesa per il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale** (calcolata al netto dell'IRAP in analogia alla modalità di calcolo delle spese di personale riportata nell'art.2 del DM 17.03.2020) **per l'anno 2022 pari a euro 158.700,00**, come riportato nella documentazione agli atti dell'ufficio, non supera la **SPESA MASSIMA DI PERSONALE**, elaborata ai sensi del DM 17.03.2020, **pari a euro 472.865,81**;

DATO ATTO che l'ente in coerenza con il piano di riequilibrio non ha intenzione di incrementare la spesa della dotazione organica bensì di diminuirla e pertanto si ritiene gli oneri conseguenti alla provvista di personale in un'ottica pluriennale che tenga in debita considerazione il livello delle entrate correnti e il rapporto tra queste e la spesa corrente, assicurando stabili equilibri di bilancio anche in chiave prospettica;

VISTO l'art. 3 c.8 della Legge 56/2019 che prevede che al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001;

RILEVATO CHE il presente programma è suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione all'eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;

DATO ATTO CHE:

- - questo Ente, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), ha effettuato la ricognizione annuale ai sensi dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 3 del D. Lgs. n. 165/2001, dalla quale non risultano situazioni di eccedenza o di soprannumero come riportato nella propria deliberazione n.8 del 25.01.2021;
- - che l'amministrazione ha adottato il piano triennale **2022/2024** delle azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione di ostacoli che impediscono le pari opportunità di lavoro tra uomini e donne ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 198/2006 con propria deliberazione **n. 7 del 12/02/2021** senza il quale è fatto divieto alle P.A. di procedere all'assunzione di nuovo personale;
- - aver rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato, nonché aver inviato gli stessi, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato (art. 9, commi da 1-quinques a 1-octies, D.L. n. 113/2016);
- - che non è stato richiesto da parte di creditori il rilascio della certificazione di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. 185/2008;
- - non si è in stato di deficitarietà strutturale o in dissesto;
- - il piano è stato sottoposto a controlli preventivi, anche al fine di verificare la coerenza con i vincoli di finanza pubblica, nonché alla preventiva informativa sindacale (art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001);
- - il medesimo piano è oggetto di pubblicazione in "Amministrazione trasparente" nell'ambito delle informazioni di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato", unitamente al Conto annuale del personale;

VISTO il parere del Revisore dei conti;

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli della Responsabile dell'Area finanziaria in ordine

alla regolarità tecnica e finanziaria;

CONSIDERATO che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del Documento Unico di Programmazione (DUP);

Con votazione unanime e favorevole, espressa in forma palese

DELIBERA

1. Di dare atto che questo ente non presenta per l'anno 2022 situazioni di soprannumero e di eccedenze di personale;
2. Di prevedere il fabbisogno del personale 2022-2024 in coerenza con il Piano di riequilibrio pluriennale finanziario nella seguente composizione:

CAT	AREA FINANZIARIA	AREA AMMINISTRATIVA	AREA TECNICA/VIGILANZA
D		1 cat. D Istruttore direttivo – Responsabile servizio - coperto	
C		1 cat. C Istruttore amministrativo - VACANTE	
B3	1 cat.B3 Collaboratore contabile - coperto	1 cat.B3 Collaboratore amministrativo - coperto	1 cat. B3- Collaboratore tecnico - coperto
TOT	1	2	2

per una spesa di personale (calcolata al netto dell'IRAP in analogia alla modalità di calcolo delle spese di personale riportata nell'art.2 del DM 17.03.2020) **per l'anno 2022 pari a euro 158.700,00** come riportato nella documentazione agli atti dell'ufficio;

3. Di prevedere nel piano assunzioni 2022 la copertura di n. 1 posto di Istruttore amministrativo AREA AMMINISTRATIVA mediante mobilità o scorrimento di graduatoria altro ente o concorso;
4. Di dare atto che la spesa per il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale anno 2022 non supera la SPESA MASSIMA DI PERSONALE, elaborata ai sensi del DM 17.03.2020, pari a euro 472.865,81;
5. di dare atto del rispetto del sopra citato art.1 commi 557, 557-bis, 557-quater della L.296/2006 e ss.mm.ii.in quanto il valore medio delle spese di personale del triennio 2011-2013 per questo Comune e' pari a euro 455.048,47 comprensivo di IRAP non supera il valore delle spese di personale anno 2022 stanziato sul bilancio 2022 pari a euro 169.300,00 comprensivo di IRAP .;
6. Di dare atto che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del Documento Unico di Programmazione (DUPS);
7. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente", in applicazione delle vigenti disposizioni di legge.
8. Di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS., R.S.U.;
9. di inoltrare alla Ragioneria Generale dello Stato il presente PTFP come indicato nella circolare RGS n. 18/2018 in esecuzione di quanto previsto dall'art. 6-ter del d.lgs. 165/2001. All'interno dei SICO è stato introdotto il modulo denominato appositamente "PIANO DEI FABBISOGNI";

Di dichiarare, con successiva e separata votazione espressa in forma palese, unanime e favorevole, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Fatto, letto e firmato.

IL PRESIDENTE

(TRESPIDI MATTEO LUCA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Umberto Fazio Mercadante

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo online di questo comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000, a partire dal giorno 13/04/2022.

Pinarolo Po, lì 13/04/2022

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Umberto Fazio Mercadante

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari e messa a disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi Capigruppo.

Pinarolo Po, lì 13/04/2022

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

(Dr. Umberto Fazio Mercadante

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Pinarolo Po, 11/04/2022

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. UMBERTO FAZIA MERCADANTE)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA:

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Pinarolo Po, lì _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to :